

ALLEGATO "C" - REPERTORIO N. 36.418 - RACCOLTA N. 11.256-----

-----S T A T U T O-----

-----TITOLO I-----

-----COSTITUZIONE-----

-----ART.1 - Denominazione e sede-----

E' costituito, ai sensi dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24/11/2003, n. 326, un Confidi in forma di società cooperativa denominato "FINCREDIT - Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi" in sigla "FINCREDIT".

La Società ha sede legale in Giulianova all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente ufficio del Registro delle Imprese di Teramo.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del comune sopra citato, con semplice decisione degli amministratori, che sono abilitati alla dichiarazione conseguente al competente ufficio del Registro delle Imprese.

Con deliberazione assunta nelle forme di cui all'art. 2365 secondo comma c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà nell'ambito della Regione Abruzzo istituire e sopprimere unità locali e sedi secondarie, nonché adeguare lo Statuto a future disposizioni normative.

La Società ha competenza territoriale in tutta la Regione Abruzzo.

-----TITOLO II-----

-----SCOPO ED OGGETTO SOCIALE - MUTUALITA'-----

-----ART.2 - Scopo ed attività mutualistica-----

La Società, basandosi sui principi della mutualità prevalente e senza fine di lucro, svolge la propria attività esclusivamente a favore delle imprese associate che possono essere micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e dei servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla normativa comunitaria, ivi compresi i liberi professionisti.

Risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

E' stata costituita ed opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.L. 30/09/2003, n.269 convertito con modificazioni in Legge 24/11/2003, n.326.


Essa persegue l'interesse generale dei soci; eventuali interessi riferiti a particolari categorie di soci o a singoli soci potranno essere presi in considerazione purché non in contrasto con il suddetto interesse generale.

-----ART.3 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica-----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

Le prestazioni di garanzia devono essere, di massima e compatibilmente con le forme tecniche del credito assistito, proporzionali al valore della quota versata da ciascun socio.





I rapporti mutualistici tra la Società e gli associati, potranno essere disciplinati da apposito Regolamento interno nel quale si provvederà a determinare le regole ed i criteri inerenti l'attività mutualistica. Il Regolamento interno è approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma del codice civile.

-----ART.4 - Caratteristiche della mutualità-----

Il Confidi si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità in via esclusiva ovvero in via prevalente.

Fintanto che l'attività è svolta nell'ambito della mutualità pura o comunque fintanto che la legge lo impone, si applica il divieto assoluto di distribuzione di avanzi di gestione e/o di riserve di qualunque natura e genere, comunque denominati, nonché di dividendi e/o utili di esercizio.

Per quanto possa essere necessario, e nei limiti di applicabilità e di compatibilità determinati dalla "specialità" dei Confidi, vengono comunque qui integralmente richiamate, accettate e confermate le limitazioni previste dall'art. 2514 c.c., con la precisazione che l'obbligo di cui alla lett. d) della stessa norma deve intendersi sostituito da quanto previsto dall'art. 13, co. 19, L. 326/2003 (Riforma Confidi).

-----ART.5 - Oggetto sociale-----

La Società ha per oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi, intendendosi per tale l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie, per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne, da parte di Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, i finanziamenti destinati all'esercizio delle rispettive imprese, allo scopo di promuovere il miglioramento, l'ammodernamento, l'ampliamento e lo sviluppo delle stesse.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia dei fidi, la Società può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i soggetti finanziatori delle imprese consorziate. Nell'esercizio di tale attività, inoltre, la Società potrà ricevere garanzie, controgaranzie e cogaranzie sia da Confidi di 1° che di 2° grado oltre che dal Fondo di Garanzia Interconsortile a cui è associato ed aderente, nonché da altri Enti pubblici o privati.

Tra le operazioni di credito e finanziamento vanno intese anche quelle di leasing, factoring ed ogni altra operazione attraverso la quale vengono fornite, in qualsiasi forma, disponibilità finanziarie, per lo svolgimento delle attività delle imprese associate.

La Società, inoltre, può svolgere servizi di informazione, consulenza ed assistenza per il reperimento ed il miglior uti-

lizzo delle fonti finanziarie, nonché prestare servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese associate.-----

La Società potrà, per una quota non eccedente il venti per cento, partecipare a Società di capitali promosse dalla Società stessa o dalle Associazioni di categoria che non siano in contrasto con le finalità della Società. La Società potrà aderire ad un Fondo di Garanzia Interconsortile previsto dal comma 19 dell'art. 13 del D.L.30/09/2003 n°269 convertito con modificazione in Legge 24/11/2003 n°326.-----

Per il miglior perseguimento degli scopi e delle finalità sociali la Società potrà inoltre partecipare ad Enti, Società ed Organismi Associativi anche di 2° grado promossi dalla Regione Abruzzo, dalla Società stessa e dalle Associazioni di categoria, aventi scopi analoghi, connessi, affini e/o strumentali rispetto ai propri, così come la Società potrà aderire ad Associazioni di Categoria per la tutela e lo sviluppo dell'attività propria e dei propri soci.-----

Per il conseguimento dell'oggetto sociale ed unicamente in via strumentale ad esso, la Società potrà, pertanto, compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria considerati necessari e/o utili a tali fini. -----

La Società può ricevere da Enti Pubblici e Privati, anche non associati, contributi finanziari e garanzie non finalizzati a singole operazioni poste in essere dalla Società, ma volti a sostenerne l'attività.-----

La Società per la promozione di nuovi associati, la diffusione della propria attività, la raccolta e l'istruttoria delle richieste di finanziamento potrà avvalersi della collaborazione di professionisti e/o studi di consulenza anche finanziaria con i quali potrà stipulare apposite convenzioni.-----

-----ART.6 - Durata-----

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte di cinque anni in cinque anni.-----

-----TITOLO III-----


-----CAPITALE SOCIALE - PATRIMONIO NETTO - QUOTE-----

-----ART.7 - Capitale sociale-----

Il capitale sociale è di ammontare variabile, ripartito in quote sottoscritte dai soci, ciascuna di valore non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle Leggi vigenti. In ogni caso il capitale sociale della Società non può essere inferiore ai limiti minimi previsti dall'art. 13 del D.L. 30/09/03 n°269.-----

Se, per la perdita del capitale sociale in misura superiore a quanto stabilito di tempo in tempo dalla legge, questo si dovesse ridurre al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dalla legge stessa, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale e





il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, ovvero lo scioglimento del Confidi.-----
L'aumento del capitale sociale può avvenire sia a pagamento, con appositi versamenti in denaro dei soci, sia gratuitamente utilizzando risorse già presenti nel patrimonio del confidi.--
Il valore della partecipazione corrispondente all'aumento gratuito, deve essere evidenziato in una apposita voce di bilancio e non può essere in nessun caso liquidato al socio, né in caso di sua morte, recesso, cessazione dell'attività o esclusione, né qualora il confidi si sciolga.-----

-----ART.8 - Patrimonio netto-----

Il patrimonio della Società è costituito:-----
dal capitale sociale variabile di cui al precedente articolo 7;-----

dalla riserva legale indivisibile;-----
da donazioni, lasciti ed elargizioni di associati e privati;--
dalla riserva straordinaria formata dalla quota di utili eccedente quella destinata a riserva legale indivisibile come per legge;-----

da uno o più fondi formati da eventuali contributi dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici e privati;-----
da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.-----

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente articolo 2.-----

Alle spese di gestione della Società si provvede esclusivamente con le somme provenienti dal versamento della tassa di ammissione, dai diritti di segreteria e dalle commissioni, nonché dai redditi patrimoniali della Società stessa.-----

La società può, inoltre, in quanto e nei limiti in cui ciò è consentito dalla legge, ricevere contributi da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale.-----

La Società risponde solo con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali. -----

Il Patrimonio Netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250.000,00 euro di cui almeno 1/5 (un quinto) deve essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.-----

Qualora, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulti che il patrimonio netto sia diminuito per oltre 1/3 (un terzo) (o nella diversa misura di tempo in tempo indicata dalla legge) al di sotto del minimo stabilito dalla legge, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di 1/3 (un terzo) (o della diversa misura di tempo in tempo indicata dalla legge) di tale minimo, l'Assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale e/o disporre a carico dei soci il pagamento di contributi straor-

dinari a fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita nei limiti consentiti dalla legge, ovvero deliberare lo scioglimento del Confidi.-----

Si fa espresso richiamo alle norme speciali di tempo in tempo vigenti in materia.-----

-----ART.9 - Quote.-----

Le quote sociali sono nominative e il valore nominale è pari ad euro 25,82 (venticinque/82) cadauna. Le quote non sono frazionabili ed al socio, fatto salvo il suo diritto a recedere dalla Società, è fatto divieto di cedere la propria quota.----

Il valore nominale delle quote nel complesso sottoscritte da ciascun socio non può essere superiore al venti per cento del capitale sociale. -----

Le quote possono essere trasferite per causa di successione con effetto verso la Società soltanto se l'erede sia socio o, avendone i requisiti sia ammesso in qualità di socio. -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né possono essere acquistati dalla Società alla quale, fra l'altro, è vietato fare anticipazioni al socio delle quote versate; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Società a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI - ENTI SOSTENITORI-----

-----ART.10 - Numero dei soci e loro domicilio.-----

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Per quanto riguarda i rapporti con la Società, il domicilio degli associati è quello risultante dal libro dei soci, quale condizione per la validità delle comunicazioni inviate dalla Società, ai fini della convocazione degli organi sociali, dello svolgimento e risoluzione del rapporto sociale e del rapporto mutualistico.-----


A tal fine, per domicilio si intende espressamente anche l'indicazione di indirizzi di posta elettronica, e/o recapiti fax e/o comunque di altro "recapito" in senso ampio, idoneo alla comunicazione reciproca tra società e socio.-----

-----ART.11 - Requisiti dei soci.-----

Possono essere ammessi come soci le micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e dei servizi, le imprese artigiane e agricole, come definite dalla normativa comunitaria, ivi compresi i liberi professionisti.-----

Il Presidente del Collegio Sindacale delle Società di partecipazione della Cooperativa deve essere iscritto nei registri dei revisori dei conti previsti dalle norme vigenti.-----

Alla Società possono partecipare anche le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché queste ultime complessivamente non rappresen-



tino più di un sesto della totalità delle imprese socie.-----
Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabi-
litati, i falliti e coloro che si siano resi gravemente ina-
dempienti verso la Società o che abbiano costretto
quest'ultima a porre in essere atti giudiziari per
l'adempimento di obbligazioni da essi assunti nei suoi con-
fronti.-----

Ogni socio non può detenere quote della Società per un valore
nominale superiore ai limiti previsti dalla legge.-----

Gli enti pubblici e privati, gli Istituti e le aziende di cre-
dito, le associazioni imprenditoriali di categoria, i confidi
di I e II grado e le imprese di maggiori dimensioni che non
possono far parte della Società ai sensi del presente artico-
lo, possono promuoverne e sostenerne l'attività, attraverso
contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni, ma
non diventano soci né fruiscono delle attività sociali.-----
I contributi da questi versati, infruttiferi ed eventualmente
restituibili, confluiscono nel fondo previsto dal comma "e"
dell' art.8.-----

Essi possono essere collettivamente indicati anche solo come
"Enti Promotori e Sostenitori". -----

Nei limiti consentiti dalle norme, anche speciali, in materia,
possono inoltre essere soci - nel numero strettamente necessa-
rio al buon funzionamento della Società - persone che svolga-
no, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.-----

-----ART.12 - Procedure per l'ammissione dei soci.-----

L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione su domanda scritta degli interessati e an-
notata a cura del Consiglio stesso sul libro dei soci.-----

I rappresentanti dei soci persone giuridiche sono le persone
fisiche che hanno la rappresentanza legale oppure che siano
state all'uopo designate dai Consigli di Amministrazione degli
organismi rappresentati.-----

Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può,
se il Consiglio di Amministrazione lo consente, sottoscrivere
e versare anche in tempi successivi, altre quote fino al limi-
te massimo stabilito dalla legge sulle cooperative.-----

Nessun socio può detenere più del 20% (venti per cento) del Ca-
pitale Sociale.-----

-----ART.13 - Tassa di ammissione.-----

Il socio versa all'atto dell'iscrizione una tassa di ammissio-
ne il cui importo verrà deliberato dall'Assemblea dei Soci in
occasione dell'approvazione del bilancio su proposta
dell'organo amministrativo e resterà invariato fino a succes-
siva modifica. Non è soggetta a restituzione sotto alcuna for-
ma, neppure in caso di scioglimento del rapporto sociale.-----

-----ART.14 - Diritti dei soci.-----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi
previsti dalla legge.-----

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabi-

lito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto di recesso ed ogni altro stabilito dalla legge.-----
La distribuzione degli avanzi di gestione, e/o di riserve, in qualunque forma e sotto qualsiasi denominazione, è espressamente vietata dall'art. 2514, comma 1, lettera c), C.C. nonché dall'art. 13, comma 18, della Legge 326/03 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni), che qui integralmente si richiama.-----

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo ed al suo oggetto.-----

-----**ART.15 - Doveri dei soci.**-----

I Soci hanno l'obbligo:-----

di provvedere al pagamento delle quote sociali sottoscritte, nonché degli eventuali altri importi dovuti in tale occasione - quali, a titolo esemplificativo, la tassa di ammissione, ove previsti - nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto, con particolare riferimento all'art. 2528 2° co. C.C.;-----

di provvedere al pagamento di un contributo una tantum dovuto in sede di ammissione, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione, salve diverse competenze di legge;-----

di versare al Confidi contributi (da intendersi in senso lato, nei limiti consentiti dalla legge, di qualunque natura ed in qualsiasi forma compresa quella del deposito cauzionale) sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle varie tipologie di operazioni, salve diverse competenze di legge;-----

di versare, ove ne ricorrano i presupposti di legge e del presente statuto ed entro i relativi limiti, contributi straordinari a fondi rischi indisponibili qualora l'Assemblea ordinaria ne deliberi il versamento;-----

di comunicare ogni variazione del proprio domicilio o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente effettuata se indirizzata all'ultimo recapito indicato. Le variazioni regolarmente comunicate dovranno essere immediatamente trascritte sul libro dei soci;-----

di trasmettere al Consiglio di Amministrazione gli altri dati e le notizie inerenti il Socio e necessario al Confidi per lo svolgimento della propria attività nonché le informazioni inerenti l'eventuale trasferimento dell'azienda del Socio ovvero le vicende straordinarie inerenti l'impresa dello stesso quali, fusioni, scissioni, trasformazioni e/o cessazione dell'attività imprenditoriale, ovvero avvio e/o ammissione a procedure concorsuali;-----

di trasmettere al Consiglio di Amministrazione la comunicazione circa il totale trasferimento dell'attività del socio in



una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività, senza che in quest'ultima Regione permanga in nessuna forma - giuridica o economica - traccia della attività del socio;-----
di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali, nonché di adempiere a quanto prescritto a carico del Socio ai sensi dei citati atti; di cooperare al raggiungimento dei fini sociali, di favorire in ogni modo gli interessi della Società, di astenersi da ogni attività che sia in contrasto con questi e con gli interessi del Confidi.-----

-----ART.16 - Perdita della qualità di socio.-----

La perdita della qualità di socio ha luogo per recesso, decadenza, esclusione e morte quando si tratta di soci imprenditori individuali.-----

Il recesso avviene su domanda del socio con raccomandata al Consiglio di Amministrazione il quale deve deliberare entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.-----

L'accettazione della richiesta di recesso è condizionata al completo avvenuto adempimento, da parte dell'impresa richiedente, delle obbligazioni contratte dalla Società e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il soggetto finanziatore, in quest'ultimo caso da attestarsi, a pena di efficacia del recesso, con dichiarazione scritta dello stesso soggetto finanziatore, o di altro documento probatorio, da presentarsi dall'impresa recedente.-----

Se non sussistono i presupposti per il recesso il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione all'impresa interessata, al domicilio postale indicato o presente nella stessa richiesta, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale di Teramo. Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:-----

abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale facendone denuncia agli uffici pubblici competenti;-----
abbia trasferito la propria sede legale e sede operativa al di fuori del territorio della Regione Abruzzo;-----
non sia più in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione a socio.-----

La decadenza determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.-----

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso il Socio:-----
che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni validamente adottate

dagli Organi sociali, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;-----
che sia gravemente inadempiente degli obblighi sociali o che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte, e dei contributi / commissioni / diritti di segreteria previsti dal presente Statuto.-----
Il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato soltanto dopo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà formalmente invitato il Socio a regolare la propria posizione ed a far pervenire, se lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti e giustificazioni circa gli addebiti ad esso contestati, e dopo che sia decorso il termine all'uopo assegnato. E' inoltre escluso di diritto il Socio che sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali nonché inadempiente nell'esecuzione di obbligazioni per le quali la Società abbia rilasciato garanzia reale o personale.-----
L'esclusione determina, oltre alla cessazione del rapporto sociale, anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di amministrazione.-----

-----**ART.17 - Ricorso del socio**-----

Le deliberazioni, prese dal Consiglio di Amministrazione, in materia di esclusione debbono essere comunicate all'interessato, con lettera raccomandata e avviso di ricevimento, oppure attraverso il sistema telefax, ricevuta entro i 30 giorni successivi.-----

Avverso la deliberazione di esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Socio interessato potrà proporre ricorso scritto motivato allo stesso Consiglio, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione sopraccitata o potrà proporre opposizione al Tribunale di Teramo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso non sospende l'efficacia della delibera. -----

-----**ART.18 - Morte del socio.**-----

In caso di morte del socio l'erede può subentrare in qualità di socio, purché in possesso dei requisiti, previsti dall'art.11 del presente Statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione della quota.-----

In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione della quota.-
Gli eredi, per ottenere il rimborso della quota, dovranno presentare atto notarile o atto sostitutivo di notorietà o altra idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.-----

-----**ART.19 - Liquidazione delle quote sociali.**-----

Ai soci recessi, decaduti, esclusi e agli eredi ed aventi causa dei soci deceduti saranno rimborsate le quote sociali nella sola misura delle somme effettivamente versate e senza interessi, al netto di tutte le posizioni debitorie al momento esistenti nei confronti della Società. -----



Il debito della Società relativo al rimborso delle quote del socio è compensato con i crediti della Società verso il socio stesso, anche qualora lo scioglimento del rapporto sociale sia dovuto all'attivazione di una procedura concorsuale.-----

Non sono in ogni caso rimborsabili la quota parte del valore delle partecipazioni costituita dall'imputazione a capitale sociale di riserve o fondi di qualsiasi genere o comunque derivante da aumenti gratuiti di capitale nonché le quote attribuite gratuitamente ai soci in sede di aumento del capitale sociale, laddove tale operazione sia consentita dalla legge.--

-----**ART.20 - Rimborso quote sociali.**-----

Il rimborso delle quote sociali di cui al precedente articolo avrà luogo dopo l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale.-----

Il Consiglio di Amministrazione deve rimandare, ma non oltre il termine di due anni i pagamenti di cui al comma precedente se, alla fine dell'esercizio, accerti che i pagamenti stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% (venti per cento) rispetto all'esercizio precedente della consistenza complessiva del patrimonio sociale.-----

Trascorsi cinque anni dalla data in cui è sorto il diritto del socio all'esazione delle somme in parole presso le casse sociali, la Società ha facoltà di trattenere la somma e di versarla definitivamente ad un fondo di riserva appositamente costituito.-----

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Società non ha, quale che siano le circostanze che hanno determinato la perdita della qualifica di socio, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**OPERATIVITA' DELLA SOCIETA'**-----

-----**ART.21 - Operazioni.**-----

La Società può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli 2 e 5. -----

-----**ART.22 - Prestazioni ai soci.**-----

Il socio può ottenere dalla Società prestazione di garanzia o gli altri servizi di cui al precedente art. 2 con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento di ammissione a socio.-----

Ciascun socio ha diritto a richiedere le prestazioni sociali purché non sia in mora con i versamenti dovuti e sia in regola con gli altri adempimenti e gli obblighi statutari e regolamentari previsti.-----

-----**ART.23 - Concessione di garanzia.**-----

Il Consiglio di Amministrazione nel deliberare la concessione della garanzia dovrà tener conto, tra l'altro:-----
della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente, ove trattasi di imprese individuali, e/o dei soci della società richiedente, ove trattasi

di impresa in forma societaria e delle prospettive dell'impresa stessa;-----
della durata e della natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;-----
dell'esposizione complessiva della Società per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.-----

-----ART.24 - Convenzioni.-----

La Società può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e con altri Enti o Società finanziarie per la concessione ai propri soci di crediti e finanziamenti, per i quali essa può rilasciare prestazioni di garanzia per un importo massimo complessivo, al netto delle garanzie ricevute, rapportato a 20 volte il patrimonio netto, costituito da tutte le voci previste dall'art.8, e dal fondo rischi per garanzie prestate accantonato nel Passivo dello Stato Patrimoniale.-----

-----ART.25 - Commissioni di garanzia.-----

I soci sono tenuti a versare, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, a fronte della concessione di garanzia o della prestazione di altri servizi in materia finanziaria e creditizia, di cui all'art. 2, una commissione di garanzia ed eventuali diritti di segreteria, nonché l'eventuale rimborso delle spese per l'istruzione della pratica.-----

L'entità della commissione di garanzia e dei diritti di segreteria verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione e saranno commisurate alla natura ed al valore della garanzia ricevuta dalla Società. Le commissioni e i diritti di segreteria sono da intendersi a titolo definitivo e pertanto non potranno essere restituite neppure in caso di anticipata estinzione del finanziamento.-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Art.26 - Organi della società-----

Sono organi della società:-----

l'Assemblea dei soci;-----

il Consiglio di Amministrazione;-----

il Presidente e il Vice Presidente;-----

il Collegio Sindacale.-----

-----TITOLO VII-----

-----ASSEMBLEA DEI SOCI-----

-----ART.27 - Convocazione dell'Assemblea.-----

Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie sono eseguite, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a cura del suo Presidente, e comunicate ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:-----

mediante pubblicazione sulla gazzetta ufficiale;-----

mediante pubblicazione sulla pagina regionale e/o provinciale del quotidiano "Il Centro" e/o "Il Messaggero";-----

mediante lettera raccomandata inviata direttamente a tutti i soci aventi diritto al voto.-----



L'avviso di convocazione, fissato dal Consiglio di Amministrazione, deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e del luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede sociale purchè nel territorio della Regione Abruzzo.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione in aggiunta a quella obbligatoria di cui sopra, inviare ai soci una copia dell'avviso di convocazione, a mezzo posta ordinaria entro lo stesso termine di 15 giorni. Sempre entro lo stesso termine l'avviso deve essere affisso in modo ben visibile presso la sede sociale.-----

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo quanto previsto dal successivo articolo 34.-----

-----**ART.28 - Diritto di voto.**-----

Hanno diritto di voto all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio non amministratore e non dipendente della Società. La delega deve indicare il giorno e il luogo dell'assemblea sia di prima che di seconda convocazione e gli estremi anagrafici del delegato. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute e non può esercitare il voto per più di cinque deleghe.-- La firma del delegante deve essere autenticata da un Notaio, Segretario Comunale o Presidente della Società.-----

ART.29 - Competenze dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.-----

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti, oltre a quelli ad essa riservati dalla legge:-----

discutere ed approvare il bilancio;-----
eleggere il Presidente e il Vice-Presidente della Cooperativa, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale;-----

prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fissare le direttive di massima del Consiglio stesso;--
determinare la misura dei compensi, gettoni e rimborsi spese, da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; -----

approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione i Regolamenti interni della Società con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie;-----
trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statuto a norma di legge.-----

L'ordine del giorno dell'Assemblea è fissato dal Consiglio di Amministrazione.-----

I soci possono farvi iscriverla la trattazione di altri determinati argomenti, purchè la richiesta sia presentata da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello in cui ha avuto la pubblicazione

dell'ordine del giorno.-----

Gli amministratori devono convocare l'Assemblea, entro 90 giorni, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.-----

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.-----

-----**ART.30 -- Funzionamento dell'Assemblea.**-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi l'Assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea.-----

Il Presidente può scegliere, con l'approvazione dell'Assemblea, fra i soci presenti, due scrutatori.-----

In caso di Assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un Segretario anche non socio, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di Assemblea straordinaria, il verbale deve essere redatto da un notaio.-----

Chi presiede le Assemblee ha il compito di verificare la regolarità della convocazione assembleare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare i lavori assembleari ed accertare i risultati delle votazioni consentendo, anche mediante allegato, identificazione dei favorevoli, astenuti o contrari.-----

Le deliberazioni adottate dalle Assemblee devono essere riportate in appositi verbali, sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori e redatto ai sensi dell'art. 2375 c.c.-----

-----**ART.31 - Quorum costitutivi e deliberativi.**-----


In prima convocazione le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono regolarmente costituite quando siano presenti e/o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati.-----

In seconda convocazione le Assemblee ordinarie e straordinarie sono regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati aventi diritto al voto e deliberano validamente, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e/o rappresentati.-----

La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione.-----

Le votazioni hanno luogo a voto palese per alzata di mano o altra forma equivalente.-----

La deliberazione oggetto della votazione si considera respinta qualora si determini la parità di voto, sia nelle Assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.-----



Per le elezioni delle cariche sociali, a parità di voti è eletto il socio iscritto da più tempo alla Società.-----

-----TITOLO VIII-----

-----AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA-----

-----ART.32 - Nomina, composizione e durata del Consiglio.-----

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto, previa determinazione del numero dei suoi componenti dall'Assemblea, da un minimo di tre membri ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea ordinaria sia fra i rappresentanti delle imprese associate iscritte alla Società da almeno tre mesi che tra i terzi non soci. In ogni caso la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori o fra le persone fisiche indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Agli Enti Promotori e Sostenitori di cui al precedente articolo 11 del presente statuto che hanno concesso contributi al Confidi può essere attribuita la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea di tali Enti nomina i membri del Consiglio di Amministrazione pari ad un numero massimo della metà meno uno dell'intero Consiglio di Amministrazione.-----

In ogni caso la maggioranza degli amministratori è nominata dall'Assemblea ordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 2542 c.c.-----

Le votazioni per la nomina dei consiglieri di competenza dell'Assemblea dei soci, si effettuano per lista che deve contenere l'indicazione del Presidente e del Vice-Presidente designati. Ciascun candidato non può essere inserito in più di una lista. E' facoltà del Consiglio uscente presentare una propria lista. Le liste devono essere presentate direttamente al Presidente della Cooperativa (che rilascerà ricevuta) oppure potranno essere spedite per raccomandata A.R. all'indirizzo della sede sociale della Cooperativa. Il termine tassativo di presentazione o di arrivo per posta è di almeno cinque giorni prima lo svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione prevista per il rinnovo cariche sociali. Sulle schede di voto le liste saranno contraddistinte dal numero d'ordine che verrà assegnato in base alla data di arrivo. Il socio potrà votare una sola delle liste presentate. Le votazioni avranno luogo a voto palese per alzata di mano. Risulteranno eletti i componenti della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletta la lista proposta dal Consiglio uscente. Le liste pervenute saranno esposte nel luogo ove si terrà l'assemblea ordinaria.-----

I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili . -----

Essi scadono alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.-----

I Consiglieri di nomina assembleare che venissero a mancare

nel corso dell'esercizio, saranno sostituiti da altri chiamati per deliberazione del Consiglio, approvata dal Collegio dei Sindaci, fino alla successiva Assemblea dei soci.-----

I membri nominati dagli Enti rimangono in carica fino a revoca da parte dell'Ente che li ha nominati e comunque non oltre la scadenza del mandato dell'intero Consiglio.-----

Nel caso in cui la designazione degli Enti avvenga in occasione del rinnovo dell'intero Consiglio, gli amministratori così designati entreranno in carica a tutti gli effetti dal giorno in cui l'Assemblea avrà eletto i consiglieri di sua competenza.-----

Il Consiglio opera anche in caso di mancata designazione di propri rappresentanti da parte degli Enti aventi diritto.-----

Gli amministratori non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità e di decadenza prevista dall'art. 2382 c.c.-----

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione salvo che l'Assemblea non disponga diversamente per i membri eletti.

-----**ART.33 - Conflitto di interessi.**-----

Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali sono personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.-----

Nel caso di votazione riguardante garanzie da prestare da parte della Società a favore dell'azienda alla quale partecipi, in qualunque ruolo, un Amministratore, questi dovrà allontanarsi dalla seduta per il tempo della discussione riguardante la richiesta presentata a nome dell'azienda stessa.-----

-----**ART.34 - Convocazione.**-----

Il Consiglio di Amministrazione si aduna in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e in seduta straordinaria quando il Presidente, o in sua assenza il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o Sindaci.-----

L'avviso di convocazione deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere.-----

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato nella stessa forma e negli stessi termini ai Sindaci effettivi.-----

Il Consiglio può avvalersi dell'opera di un Segretario di propria nomina.-----

-----**ART.35 - Quorum per le delibere.**-----

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.-----

-----**ART.36 - Poteri del Consiglio.**-----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società che non sono riservate



per legge o per Statuto all'Assemblea dei Soci.-----
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio ha il
potere e la facoltà di :-----
accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associati e pri-
vati, contributi dello Stato e di altri Enti Pubblici, concor-
dando eventualmente con gli stessi la finalizzazione, per la
costituzione del patrimonio, dei fondi rischi o per fronteg-
giare spese di amministrazione e funzionamento o per altre fi-
nalità sempre che non sia necessario una modifica dello Statu-
to;-----
stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con aziende di
credito, istituti finanziari e società di locazione per la
concessione di prestiti o crediti ai propri soci;-----
compilare il Bilancio annuale corredandolo di una relazione
sull'andamento della gestione e curarne la presentazione
all'Assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo
un programma di massima per l'esercizio in corso. Nella rela-
zione al bilancio il Consiglio di Amministrazione deve indica-
re quanto richiesto dall'art. 2545 c.c., in ordine al caratte-
re mutualistico della società;-----
autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale
funzionamento della Società;-----
autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni per la
tutela dei diritti della Società;-----
nominare un Segretario, per la redazione dei verbali, il quale
può essere estraneo al Consiglio;-----
deliberare la partecipazione a Società di capitali, Enti od
organismi previsti dall'articolo 5 del presente Statuto;-----
provvedere all'assunzione, al licenziamento e alla gestione
del personale stabilendone il trattamento economico e normati-
vo;-----
surrogare gli eventuali Consiglieri dimissionari, salvo rati-
fica dell'Assemblea ordinaria alla sua prima convocazione;----
provvedere alla compilazione ed alla modifica degli eventuali
regolamenti interni che saranno sottoposti all'approvazione
dell'Assemblea ordinaria in occasione della sua prima convoca-
zione.-----
Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente le
proprie attribuzioni indicate ai commi b/h del presente arti-
colo determinando i limiti della delega.-----
Il Consiglio potrà nominare Amministratori delegati, anche tra
i non soci, nominare direttori e procuratori determinandone i
rispettivi poteri, attribuzioni e retribuzioni. Al Consiglio
di Amministrazione è riservata la competenza esclusiva ad ef-
fettuare, con deliberazione assunta nelle forme di cui
all'art. 2365, secondo comma c.c., il mero adeguamento formale
dello Statuto a future disposizioni normative.-----
Spetta tra l'altro al Consiglio, qualora non abbia provveduto
l'Assemblea, la nomina del Presidente e del Vice-Presidente.--
-----ART.37 - Rappresentanza legale.-----

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, sulla esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. Provvede inoltre, alla richiesta di contributi ad Enti Pubblici e privati.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, vengano fornite a tutti i consiglieri.-----

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente che, a sua volta, può essere sostituito per gli stessi motivi dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare, nei limiti di legge, alcune sue funzioni al Vice-Presidente, o con procura speciale al Segretario/Direttore.-----

-----ART.38 - Compensi e rimborsi.-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.-----

Le funzioni di Consigliere di Amministrazione non danno diritto ad alcuna remunerazione, fatta eccezione per un gettone di presenza da corrispondere in funzione delle presenze alle sedute del Consiglio di Amministrazione e la cui misura massima è fissata dall'Assemblea ordinaria dei soci; per la carica di Presidente può essere deliberata dall'Assemblea l'attribuzione di una indennità di carica e di funzione, rapportata alle responsabilità connesse con la carica ricoperta e con l'impegno lavorativo richiesto.-----

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. Qualora non abbia provveduto l'Assemblea, la remunerazione del Presidente, Vice-Presidente e Consiglieri investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.-----

-----TITOLO IX-----


-----COLLEGIO SINDACALE-----


ART. 39 - Composizione, durata, compiti e compenso del Collegio.-----

Il Collegio Sindacale, costituito dai revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2409 bis del c.c., anche il controllo contabile, oltre alle altre attribuzioni previste dalla Legge.-----

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale ne nomina anche il Presidente.-----

I sindaci:-----





devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni ai sensi dell'art. 2399 c.c.;- riferiscono annualmente all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle eventuali omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.-----

Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.-----

Il Collegio Sindacale:-----
vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;-----

esercita, la funzione di controllo contabile della Società.---

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi durante l'esercizio a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.-

Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c., in ordine al carattere mutualistico della società.-----

Il compenso dei sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-

-----TITOLO X-----

-----CONTROVERSIE-----

-----ART.40 - Clausola arbitrale.-----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 5/03, nominati con le modalità di cui alla presente clausola, salvo che la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

tutte le controversie insorgenti tra soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese quelle relative all'esclusione del socio o al suo recesso;-----

le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero insorte nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori ed è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Società da

parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola arbitrale la quale è vincolante per costoro.-----

Gli Arbitri sono in numero di:-----
uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 5.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;--
tre, per le altre controversie.-----

Gli Arbitri sono scelti tra soggetti estranei alla società e sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Teramo. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, è accessibile ai soci ed è depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. I soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità.-----

Il lodo è sempre impugnabile e le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.-----

Non possono essere deferite agli arbitri le controversie che abbiano come oggetto interessi generali della società, o che riguardino la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, come quelle relative allo scioglimento della società, alla nomina degli amministratori ed all'approvazione del bilancio.-----

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 5/03, quando gli arbitri, al fine di decidere la controversia da loro deferita, vengano a conoscenza di questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto dell'arbitrato sia costituito dalla validità delle delibere assembleari, sono tenuti a decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'art. 829, secondo comma, del Codice di procedura civile.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nei casi di interventi di terzi o di altri soci di cui all' art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 5/03, ovvero nel caso in cui sia necessario disporre una Consulenza tecnica d'ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui attenersi e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare almeno una prima udienza di trattazione.-----



Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.----
La mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

-----TITOLO XI-----

-----ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI E RISERVE-----

-----ART.41 - Predisposizione del bilancio.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale, la cui durata va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio consuntivo, in base alle vigenti disposizioni di Legge in materia. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative alla struttura e alle esigenze della società, l'Assemblea dei soci può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni; gli Amministratori indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione nella quale, ad opera del Consiglio di Amministrazione, devono essere specificati, ai sensi dell'art. 2545 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo e mutualistico della Società.-----

Il bilancio e la nota integrativa devono essere comunicati dagli amministratori al Collegio Sindacale con la relazione sulla gestione e i documenti giustificativi almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.--

Il bilancio e la nota integrativa devono restare depositati in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fino alla sua approvazione, perché i soci possano prenderne visione.-----

-----ART.42 - Destinazione degli utili.-----

Gli eventuali utili di esercizio saranno attribuiti:-----
il 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente; -----
la restante parte al fondo di cui alla lettera "d" dell'articolo 8 dello Statuto.-----

E' vietata comunque la distribuzione ai soci di utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche nel caso di scioglimento della Società o di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga.-----

Tutte le riserve, in ogni caso, sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, sia all'atto del suo scioglimen-

to.-----
E' altresì vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma di dividendi ai soci come previsto dall'art.2514, lett.a, del Codice Civile.-----

E' vietata l'emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci cooperatori.-----

L'eventuale perdita di esercizio sarà ripianata secondo deliberazione dell'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.-----

-----TITOLO XII-----

-----SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE-----

-----ART.43 - Scioglimento e liquidazione.-----

Il confidi si scioglie per le cause previste dalla legge.-----

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.-----

-----ART.44 - Devoluzione-----

In caso di scioglimento della Società il suo intero patrimonio che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale la Cooperativa aderisce o, in mancanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 23 del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24/11/2003 n. 326.-----

Anche in sede di liquidazione del Confidi, non sono in ogni caso rimborsabili ai soci la parte del valore delle quote costituite dall'imputazione a capitale sociale di riserve e fondi di qualsiasi genere o comunque derivante da aumenti gratuiti di capitale nonché le quote attribuite gratuitamente ai soci in sede di aumento del capitale sociale.-----

-----TITOLO XIII-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE-----

-----ART.45 - Norme applicabili.-----

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge, in materia di Confidi, Società Cooperative ed in quanto compatibili le disposizioni previste per le Società per Azioni.-----

La Società adotta il sistema di amministrazione e controllo, definito con il termine "tradizionale", previsto dai paragrafi 2, 3 e 4, sezione VI Bis, capo V, titolo V del libro quinto del Codice Civile.-----

Letto, approvato e sottoscritto.-----

Giulianova, Via Quarnaro n. 20, li 1° dicembre 2010-----

F.TO: GENTILE Luigi-----

Franco CAMPITELLI-----

